

(N. 1409)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(GORIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1985

Modifica dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, concernente l'ammissibilità di più rappresentanti alle grida degli agenti di cambio

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, a ciascun agente di cambio è attualmente consentito avvalersi di due rappresentanti che possono sostituirlo alternativamente ai recinti alle grida, fermo restando che in ciascun recinto non deve essere presente più di un operatore per ciascun agente di cambio. Peraltro, nelle borse valori nelle quali sono istituiti e regolarmente funzionanti più di tre recinti, gli agenti di cambio possono valersi dell'opera di un terzo rappresentante (articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come modificato dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479).

In pratica, in una borsa valori organizzata in recinti alle grida, quanto maggiore è il numero dei recinti, tanto maggiore è quello dei rappresentanti di cui l'agente di cambio ha bisogno per essere presente in tutti

i recinti, tenuto conto del contemporaneo svolgimento delle contrattazioni.

Varie circostanze, anche di natura strutturale, spingono attualmente all'aumento di volume degli scambi. È conseguentemente prevedibile che si renda necessario organizzare, avuto riguardo alle caratteristiche di ciascuna borsa valori, un maggior numero di « recinti ».

Appare dunque opportuno — anche in considerazione dei mutamenti che vecchie e nuove esigenze sembrano prospettare con riferimento agli strumenti dei quali si avvale il mercato — modificare il sistema, attualmente basato su un numero fisso di rappresentanti alle grida, e prevedere per contro che esso risulti ancorato al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzio-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nanti, con la conseguente possibilità di adattamento del sistema stesso alle disposizioni dei regolamenti speciali di borsa.

Va tuttavia considerato che, in genere, uno dei recinti è utilizzato per trattare valute e biglietti di banca ed è quindi in funzione solo a partire dalle ore 13,15, per circa mezz'ora, e che, inoltre, lo stesso agente di cambio può direttamente operare in uno dei recinti.

Sicchè, il numero ottimale di rappresentanti alle grida, chiamati ad operare presso le borse valori in cui risultino istituiti almeno cinque recinti, va determinato in numero pari ai recinti stessi diminuito, peraltro, di due unità.

Si è pertanto predisposto l'accluso disegno di legge composto di un unico articolo per la modifica, nei sensi sopra indicati, delle vigenti disposizioni in materia.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 7 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222, come sostituito dall'articolo unico della legge 30 luglio 1973, n. 479, è modificato come segue:

« Ogni agente di cambio può valersi dell'opera di non più di due rappresentanti, i quali possono alternativamente sostituirlo alle grida; tuttavia, gli agenti di cambio che operano presso le borse valori dove siano istituiti e regolarmente funzionanti almeno cinque recinti per le grida, possono valersi dell'opera di un numero di rappresentanti pari al numero dei recinti istituiti e regolarmente funzionanti, diminuito di due unità ».